

Prot. 138/13

Roma, 1 agosto 2013

Spett. le Telecom Italia SpA  
HR/Relazioni Industriali  
C.so d'Italia, 41 - Roma

### **Oggetto: chiarimenti sui dispositivi di geolocalizzazione**

La scrivente Segreteria rileva che l'installazione di alcuni apparati GPS è avvenuta all'interno dell'abitacolo degli autoveicoli, esponendo così il Lavoratore ad un'esposizione continua di emissioni di onde elettromagnetiche.

UGL Telecomunicazioni invita la Direzione aziendale ad adempiere agli obblighi dettati dal DLgs 81/08, in base al quale la **valutazione dei rischi** deve essere rivista ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.

Ricordiamo anche che gli aggiornamenti del Documento di valutazione dei rischi (DVR) devono essere realizzati dal datore di lavoro previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il vigente DVR di Telecom Italia riporta che "il processo d'aggiornamento della valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori è regolato da una specifica normativa interna denominata "Normativa per l'aggiornamento della Valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori cod. 2013-00049", la quale garantisce che tutte le figure interessate alla definizione della Valutazione dei rischi siano correttamente e tempestivamente coinvolte in via preventiva nel processo di aggiornamento.

Tale normativa deve essere applicata, tra l'altro, quando si verifica:

- una sostanziale modifica dell'organizzazione e dei metodi di lavoro;
- l'introduzione in azienda di nuove attrezzature di lavoro.

Per quanto concerne la valutazione del rischio di esposizione professionale ai campi elettromagnetici, il DVR non valuta gli effetti del campo elettromagnetico prodotto dagli apparati GPS.

La scelta della Direzione aziendale di installare tutte le componenti dell'apparato GPS (incluso il trasmettitore e l'antenna GSM/GPRS) all'interno delle autovetture pone un problema di esposizione continua del lavoratore ai campi elettromagnetici, la cui intensità (e quindi il potenziale rischio) potrebbe invece essere sensibilmente ridotta, prevedendo l'installazione di un'antenna esterna, possibilmente sul tetto dell'automezzo.

Questo accorgimento consente di ottimizzare la comunicazione tra la base radio ed il veicolo mobile; se, al contrario, l'antenna è installata internamente all'autoveicolo,

la struttura dello stesso potrebbe fungere come una sorta di “gabbia di Faraday”, che tende a trattenere all’interno dell’autoveicolo parte delle onde radio.

Nella telefonia radiomobile, il sistema GSM usa un parametro detto “power control”, il quale interviene per ottimizzare la comunicazione: se il livello del segnale radio diminuisce, la rete “ordina” al telefonino di aumentare la potenza di trasmissione fino ad arrivare ai 2 Watt massimi erogabili.

Nel caso del geo-localizzatore, la trasmissione radio sarà pressoché continua e svincolata dalla volontà del lavoratore. Il parametro della continuità espositiva, quindi, non è un elemento trascurabile nella valutazione del rischio.

Applicando i principi del DVR (pagina 7, capitolo “Misure per il controllo del rischio”) elaborato da Telecom Italia al caso di specie, la Direzione aziendale dovrebbe installare i dispositivi GPS adottando tutte le misure per eliminare tutti i rischi (compresi quelli potenziali) intervenendo sui rischi alla fonte, privilegiando accorgimenti tecnici (cioè installando gli elementi trasmissivi dell’apparato all’esterno dell’autoveicolo) che ne permettano un efficace controllo.

La scrivente Segreteria ritiene pertanto opportuno che venga disposta un’installazione esterna all’abitacolo dell’autovettura al fine di ridurre quanto più possibile i rischi di esposizione professionale ai campi elettromagnetici.

A tale proposito riteniamo che eventuali giustificazioni aziendali di carattere economico non possano sussistere, in quanto l’attuale normativa sulla sicurezza del lavoro risponde al “*principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile*” che considera il fattore sicurezza prevalente su tutti gli altri; nella lunga evoluzione di tale normativa questo principio ha superato quello della “*massima sicurezza ragionevolmente possibile*”, che considera invece prevalenti i fattori di costo riguardo la sicurezza dei lavoratori.

Pertanto nel rispetto di tale principio e degli accordi del 28 marzo u.s. invitiamo la Direzione aziendale, prima di continuare ad installare sulle autovetture detti apparati, a valutarne le potenziali nocività di impatto discutendone preventivamente con le RLS, ed aggiornando il nuovo Documento Valutazione dei Rischi.

In attesa di un Vostro celere riscontro porgiamo distinti saluti.

*La Segreteria Nazionale*